



Al Ministro della Transizione Ecologica

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Sulmona (AQ) - (ID 7015/9997).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) nel seguito denominata Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente le emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la relativa attuazione con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), per i grandi impianti di combustione;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro per i beni e le attività culturali n. DVA DEC-2011-0000070 del 7 marzo 2011 con il quale è stata decretata la compatibilità ambientale del progetto "*Metanodotto Sulmona-Foligno DN 1200 mm (48'') P=75bar e Centrale di compressione di Sulmona*";

VISTO il decreto del 7 marzo 2018 della Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico con il quale è stato approvato il progetto definitivo nonché autorizzati la costruzione e l'esercizio dell'opera "*Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente*" e che dichiara la pubblica utilità dell'opera, per la durata di anni cinque dalla data del decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità;

VISTA la nota dell'11 febbraio 2019, protocollo n. INGCOS/PRIMP/MEG/9013, acquisita il 25 febbraio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/4693, con la quale il Gestore ha presentato istanza di AIA per la nuova installazione della centrale di compressione gas da realizzare nel Comune di Sulmona (AQ);

VISTA la nota del 7 marzo 2019, protocollo n. DVA/5852, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, nel seguito Direzione generale) ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'AIA, identificandolo con codice ID 7015/9997;

VISTA la nota del 29 agosto 2019 protocollo n. 37157, acquisita il 30 agosto 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/22029, con la quale il Sindaco del Comune di Sulmona ha richiesto di sospendere ogni tipo di attività inerente alla procedura di AIA e di avviare la procedura per una nuova VIA e di sottoporre l'intera opera a Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la nota del 9 settembre 2019 protocollo n. DVA/22697 con la quale la Direzione generale, in riscontro alla nota del Sindaco del 29 agosto 2019, ha rappresentato che, effettuate le circostanziate verifiche, non risultano allo stato degli atti elementi istruttori che giustifichino una sospensione del procedimento di rilascio dell'AIA per la nuova centrale di compressione gas di Sulmona, per la quale risulta vigente il decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-0000070 del 7 marzo 2011;

VISTA la nota del 30 aprile 2020, protocollo n. CIPPC/383, acquisita il 4 maggio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/31457, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio di competenza;

VISTA la nota del 2 luglio 2020, protocollo n. 28886, acquisita il 7 luglio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/52013, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito, PMC);

VISTA la nota del 14 luglio 2020, protocollo n. MATTM/54345, con la quale la Direzione generale ha trasmesso al Gestore il parere istruttorio e la proposta di PMC per eventuali osservazioni;

VISTA la nota del 4 agosto 2020, protocollo n. INGCOS/IMPTRA/MEG/9235, acquisita il 12 agosto 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/63872, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni;

VISTA la nota del 19 ottobre 2020, protocollo n. CIPPC/1091, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/83546 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo, aggiornato alla luce delle osservazioni del Gestore;

VISTA la nota del 29 ottobre 2020, protocollo 49783, acquisita il 30 ottobre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/88226, con la quale l'ISPRA ha trasmesso la proposta di PMC, aggiornata alla luce delle osservazioni del Gestore;

VISTA la nota del 3 novembre 2020, protocollo n. MATTM/89544, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del rilascio dell'AIA per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Sulmona (AQ);

VISTE le due note del 26 novembre 2020 prot. n. 47274, acquisita il 27 novembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/98607, e del 2 dicembre 2020, prot. n. 48210, acquisita il 3 dicembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/101145, con le quali il Sindaco del Comune di Sulmona ha chiesto il rinvio della Conferenza di servizi a data da destinarsi, per consentire al Comune stesso di completare la raccolta di informazioni in corso;

VISTA la nota del 2 dicembre 2020 protocollo n. MATTM/100805, con la quale la Direzione generale, in riscontro alla nota del Sindaco del 26 novembre 2020, ha confermato la riunione della Conferenza di servizi per il giorno 3 dicembre 2020 nel corso della quale il Sindaco potrà illustrare le osservazioni ed esprimere il suo motivato parere;

VISTA la nota del 2 dicembre 2020, protocollo n. DICA 0028583, acquisita il 3 dicembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/100940, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il parere di competenza nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi;

VISTO il verbale della seduta del 3 dicembre 2020, trasmesso con nota dell'11 dicembre 2020, protocollo n. MATTM/103773, nel corso della quale la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente sul rilascio dell'AIA per l'esercizio della centrale di compressione gas di Snam Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Sulmona (AQ), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 19 ottobre 2020, protocollo n. CIPPC/1091 e di cui al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 29 ottobre 2020, protocollo n. 49783, entrambi da rettificare nei refusi come concordato in seduta, nonché alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nel parere reso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali;

VISTA la nota del 10 dicembre 2020, protocollo n. CIPPC/1388, acquisita l'11 dicembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/103822, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo rettificato nel senso concordato in Conferenza;

VISTA la nota del 16 dicembre 2020, protocollo n. 59168, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.

MATTM/105819, con la quale l'ISPRA ha trasmesso il piano di monitoraggio e controllo rettificato nel senso concordato in Conferenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Sulmona non ha formulato, in sede di Conferenza di servizi, prescrizioni per motivi sanitari ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero della transizione ecologica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero della transizione ecologica;

RILEVATO che sono pervenute osservazioni del pubblico riportate nel dettaglio nel parere istruttorio conclusivo allegato e tenute espressamente in considerazione come da verbale della Conferenza di servizi del 3 dicembre 2020;

VISTA la nota della Divisione IV "Qualità dello sviluppo" della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del 24 dicembre 2020, protocollo interno n. MATTM.int./108965, con la quale il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. La Snam Rete Gas S.p.A., identificata dal codice fiscale 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI) è autorizzata all'esercizio della centrale di compressione gas ubicata nel Comune di Sulmona (AQ) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 10 dicembre 2020, protocollo n. CIPPC/1388 e al relativo piano di monitoraggio e controllo, reso da ISPRA con nota del 16 dicembre 2020, protocollo n. 59168.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si intendono non compresi nella presente autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
4. Come riportato nel parere istruttorio alla prescrizione n. 60) del paragrafo 6.15 "Dismissione e ripristino dei luoghi", il Gestore, un anno prima della eventuale dismissione, presenta al Ministero della transizione ecologica e all'ISPRA il piano di dettaglio della dismissione, di eventuale messa in sicurezza o bonifica e di ripristino ambientale. Il progetto comprende gli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate e un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica.
5. Come riportato nel parere istruttorio alla prescrizione n. 61) del paragrafo 6.15 "Dismissione e ripristino dei luoghi", il Gestore, qualora intenda dismettere completamente l'impianto con conseguente definitiva chiusura dell'esercizio, cinque anni prima della dismissione presenta al Ministero della transizione ecologica e all'ISPRA il piano esecutivo della dismissione delle opere e di ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento.
6. All'atto della presentazione dei documenti di cui ai commi 4 e 5, il Gestore allega l'originale della quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 3

(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore è tenuto altresì al rispetto del Protocollo Tecnico concordato tra l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e SNAM Rete Gas, in parziale esecuzione degli obblighi posti in capo al Gestore dall'art. 5 dell'Autorizzazione Unica di cui al decreto 7 marzo 2018 della Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello sviluppo economico.
3. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che sono fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
4. Il Gestore, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 15 aprile 2019, n. 95.

Articolo 4

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more, rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

2. ISPRA, sentito il Gestore, definisce le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentire una sua maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.
5. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Il Gestore, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa immediatamente il Ministero della transizione ecologica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi impreveduti, informandone lo stesso Ministero.
7. In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 5

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.
2. La domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero della transizione ecologica entro la scadenza di cui al comma 1.
3. La presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero della transizione ecologica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria a tal fine.
4. Il Gestore comunica al Ministero della transizione ecologica ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 6

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 7

(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 8
(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alla società Snam Rete Gas S.p.A. e notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Abruzzo, alla Provincia dell'Aquila, al Comune di Sulmona (AQ) e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni, sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
6. La violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di un'ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

Roberto Cingolani

